

SCUOLA SECONDARIA I GRADO "C. NIVOLA"

CAMM03900X - Via Amendola, 12 – 09012 CAPOTERRA(CA)
Tel. 070/720289 – Fax 070/721634 - c.f. 80003280924 - Codice Ufficio UFW15K
e-mail: camm03900x@istruzione.it – camm03900x@pec.istruzione.it
www.scuolamediacapoterra.edu.it

Scuola Secondaria I grado – "C. NIVOLA" –CAPOTERRA Prot. 0004347 del 31/05/2019 04-06 (Uscita)
--

CIG: Z7A28A64CA

Contratto di Prestazione d'Opera per servizi di consulenza ed assunzione incarico RPD (art. 37 Regolamento UE 2016/679)

Tra Scuola Secondaria I Grado "C. Nivola" di Capoterra, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Prof. Pier Paolo Porcu, nato a Cagliari il 23/11/1968, domiciliato per la sua carica di D.S. presso Scuola Secondaria I Grado "C. Nivola", C.F. 80003280924

E - Il Dott. Mureddu Mario, nato a Nuoro, il 14/11/1984, C.F. MRDMRA84S14F979F

Premesso che:

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (di seguito *RGPD*), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RPD) (artt. 37-39);
- Il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il *RPD* «*quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali*» (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- Le predette disposizioni prevedono che il RPD «*può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi*» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «*in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39*» (art. 37, paragrafo 5) e «*il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento*» (considerando n. 97 del RGPD);
- l'istituto Scuola Secondaria I Grado "C. Nivola" ha avviato una procedura di selezione del RPD con avviso pubblico al termine del quale ha individuato il Sig. Mureddu Mario quale destinatario dell'incarico in seguito alla verifica del possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD

Art. 1 Oggetto del contratto

Il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di

protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;

d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;

e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

L'Istituto Scuola Secondaria I Grado "C. Nivola" si impegna a:

a) mettere a disposizione del RPD le risorse necessarie al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;

b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;

c) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;

Art 2 – Periodo di prestazione

Il contratto ha durata annuale con **decorrenza 31/05/2019 e termine 30/05/2020** con possibilità di rinnovo del medesimo alle stesse condizioni per un altro anno.

Art 3 – Corrispettivo e fatturazione

L'ammontare complessivo per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in Euro 380,00 (trecentottanta/00) comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali (ivi compresa l'IVA se dovuta) in seguito all'emissione delle seguenti fatture elettroniche:

- Euro 280,00 (duecentottanta/00) all'inizio del periodo contrattuale;
- Euro 100,00 (cento/00) dopo la scadenza del contratto e la verifica del regolare svolgimento di tutti gli obblighi contrattuali

Art 4 – Clausola di tracciabilità dei flussi finanziari

Per consentire gli adempimenti previsti dalla Legge 136/2010 così come modificata ed integrata dal D.L. 12/11/2010 n°187 la Ditta aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità, pena la nullità assoluta del contratto. A tal fine:

a) dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all'art.3 della legge 136/2010 e s.m.i. e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti;

b) dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto;

Art 5 – Obblighi di riservatezza

Le parti si obbligano a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione e di trasmissione dati, di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Art 6 – Foro competente

Per qualsiasi controversia, sarà competente esclusivamente il Foro di Cagliari.

Dott. Mario Mureddu
(firmato digitalmente)

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pier Paolo Porcu
(firmato digitalmente)